

Non è nostro proposito fare qui uno studio comparato delle legislazioni sulla materia; solo pare opportuno qualche ricordo.

In Inghilterra la tassa dei poveri dimostra, che colà non soltanto non si percepiscono tasse a carico delle istituzioni a beneficio dei poveri, ma sono imposte tasse a loro favore.

In Francia, dove esiste la imposta sulle porte e finestre, corrispondente in gran parte alla nostra sui fabbricati, l'art. 5 della legge 4 gennaio anno 7.^o ne dichiara esenti le aperture dei *bâtimens employés à un service public, militaire, ou d'instruction, ou aux hospices*.

Così pure fin dal 1653 nei Paesi Bassi e dal 1654 nel Portogallo erano dichiarati esenti gli ospedali dalle imposte sulla proprietà fondiaria.

Senza moltiplicare gli esempi, non pare che si possa ragionevolmente combattere la tesi, che propugniamo, tanto più che si può ritenere per sicuro che gli effetti finanziari della esenzione, nei limiti entro i quali è proposta, non possono essere gravi. Onde non pare sia neppure il caso di scendere alla seconda proposta, che si abbia almeno a ridurre la imposta.

Qualunque piccolo contributo si faccia pagare per i fabbricati destinati direttamente all'esercizio della pubblica beneficenza è una ingiustizia. È quindi a sperare che non solo il Congresso sia per rispondere affermativamente al propostogli quesito, ma che anche il potere legislativo abbia ad accoglierne il voto. »

Aperta l'adunanza il Relatore **Amar** riassume in parte ed in parte svolge la sua relazione scritta.

Egli osserva che è aggradevole e dolce parlare dello sgravio di imposte, specialmente quando questo giova alle classi non agiate; ma soggiunge tosto che non mancherà anche subito la parola ancora della pubblica necessità. Si fa quindi a porre in confronto le due necessità sociali, quella della pubblica beneficenza e quella della finanza pubblica. Di fronte a questo conflitto egli è d'avviso che bisogna salire più in alto, cioè al principio di giustizia, che deve presiedere sempre ai rapporti sociali e trova che questo principio esige la risposta affermativa al quesito se debbansi esimere dall'imposta fabbricati gli edifizii delle istituzioni di beneficenza pubblica, in quanto sieno destinati esclusivamente all'esercizio della beneficenza.